

**Art. 1 – DENOMINAZIONE, FINALITA', SEDE E DURATA**

1.1. E' costituita ed è attiva dal 1950 un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

**"SOCIETA' GINNASTICA ATESINA – Associazione Sportiva Dilettantistica"**.

L'Associazione è stata riconosciuta con **Decreto del Presidente della Provincia** n. **12374** di data **15.07.2019**, è stata iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche al n. **654** ed è pertanto disciplinata dagli articoli da 14 a 35 e 42-bis del Codice Civile.

1.2. L'Associazione ha carattere apolitico ed aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
- b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
- c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
- d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati. L'Associazione può sviluppare la propria attività nell'ambito di discipline differenti a quelle promosse dalla FGI purché, rispetto a queste ultime, le ulteriori attività sportive si presentino in rapporto di accessorietà, subordinazione purché, rispetto a queste, o supporto. Rientrano tra le attività istituzionali dell'Associazione quelle rivolte al reperimento di risorse finanziarie ed economiche destinate al supporto dell'attività sportiva nel rispetto delle norme di legge vigenti.

1.3. L'Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

1.4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

1.5. L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

I colori sociali sono alternativamente l'azzurro o i colori della Città di Bolzano.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato alternativamente da:

- a) un cerchio nel quale si sviluppano tre figure stilizzate di ginnasti a rappresentazione delle specialità della ginnastica maschile, di quella femminile e di quella ritmica-sportiva;
- b) lo stemma della città di Bolzano sviluppato sopra uno scudo di colore azzurro recante la scritta "SOCIETÀ GINNASTICA ATESINA".

1.6. L'Associazione ha sede legale nel **comune di Bolzano – regione Trentino - Alto Adige**.

1.7. L'Associazione ha **durata illimitata**.

## **Art. 2 – SOCI**

L'Associazione è composta da soci

- a) effettivi;
- b) atleti;
- c) benemeriti.

I soci effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci atleti sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva. La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

I soci benemeriti sono coloro che, per essersi particolarmente distinti nella vita sportiva o civile, o per avere contribuito in modo significativo alla vita dell'Associazione, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

1. possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;
1. la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
2. non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità;
3. l'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di socio atleta è di 3 anni. In caso di soci atleti minorenni la relativa domanda di

associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, il quale eserciterà i diritti sociali in vece del minore.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie o decesso;
- morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua, decorsi 60 giorni dalla scadenza del pagamento. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

### **Art. 3 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti Pubblici o privati;
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- da donazioni, lasciti o successioni.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

#### **3.1. QUOTE SOCIALI**

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.

I soci che a seguito di invio scritto, non provvedano nei 15 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60 giorni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria)
1. Il Presidente e, ove nominati, il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati;
4. Il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 5 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria è convocata dal Presidente;

- motu proprio;
- su richiesta del Consiglio Direttivo a seguito di deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno componenti;
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, richiesta che deve contenere l'ordine del giorno e che va indirizzata al Presidente, il quale deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

##### **5.1 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

##### **5.2 – DELEGHE**

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può aver più di due voti compreso il proprio.

### 5.3 – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire mediante idonea forma di pubblicità, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le assemblee elettive e straordinarie, in prima convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci. Trascorso un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci, indipendentemente dal numero di soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 7) o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Direttore Amministrativo (art. 7) di fungere da segretario nell'Assemblea.

Le votazioni avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell'assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e una copia di tale verbale viene messa a disposizione di tutti gli associati.

### 5.4 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione – morale – tecnica – economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso presentata dal Presidente;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;

- c) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti l'assemblea eleggerà il candidato tramite uno scrutinio di ballottaggio.
- d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;
- e) ratifica le proposte di radiazione approvate dal Consiglio Direttivo;
- f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo che questo ritenga di sottoporre al voto, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 6 – PRESIDENTE – DIRETTORE AMMINISTRATIVO – DIRETTORE TECNICO**

6.1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica Italiana.

Egli sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Amministrativo e Tecnico, del Collegio dei revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. Il Consiglio, fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

6.2. – Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Ha competenza, potere di firma e legale rappresentanza dell'Associazione per tutto quanto attiene l'attività amministrativa.

Più in particolare, ma l'elenco non è tassativo, ha compito e facoltà di:

- a) assicurare l'efficiente gestione finanziaria ed economica dell'Associazione disponendo del patrimonio sociale secondo le linee guida impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
- b) presentare istanze e ricorsi per il disbrigo di ogni pratica burocratica presso la Pubblica Amministrazione, Enti privati e la Federazione Ginnastica d'Italia;

- c) autorizzare e disporre ogni pagamento;
- d) rilasciare quietanze liberatorie.

Il Direttore Amministrativo presenta rendiconto mensile della gestione economico finanziaria al Consiglio Direttivo.

La revoca dell'incarico è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti su proposta del Presidente o di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

6.3 – Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Ha competenza, potere di firma e legale rappresentanza dell'Associazione per tutto quanto attiene l'attività tecnica-sportiva.

Più in particolare, ma l'elenco non è tassativo, ha compito e facoltà di:

- a) gestire la programmazione sportiva dell'Associazione; definendone gli obiettivi sia con riguardo alla metodologia dell'educazione ginnastica, sia con riferimento agli eventi competitivi di ciascuna sezione;
- b) coordinare l'attività degli istruttori, curarne il reclutamento e la formazione, attribuire e revocare gli incarichi d'insegnamento;
- c) assicurare l'adeguatezza dei luoghi e la preparazione degli insegnanti ove si svolge l'attività sportiva dell'Associazione.

Il Direttore Tecnico presenta rendiconto mensile della gestione sportiva al Consiglio Direttivo.

La revoca dell'incarico è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti su proposta del Presidente o di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominare un Direttore Tecnico delle Sezioni Agonistiche (DTA – Direttore Tecnico Agonistico) ed un Direttore Tecnico della Sezione di Ginnastica Generale (DTG – Direttore Tecnico Generale).

## **Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Consiglieri

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 consiglieri ed un massimo di 10, eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e un numero di preferenze superiore a due.

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione e della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo – i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti – elegge tra i propri membri il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri o il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Direttore Amministrativo assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato, il quale prevede una responsabilità personale e solidale nel caso di dolo o colpa grave. (artt. 18 e 1703 C.C.)

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

1. recepisce il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo redatto dal Direttore Amministrativo, il rendiconto dell'attività sportiva redatto dal Direttore Tecnico, entrambi da sottoporre All'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
1. stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
2. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
4. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
5. amministra il patrimonio sociale attraverso il Direttore Amministrativo, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
6. stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;



7. delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Proviviri.

I Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con il solo voto consultivo e non decisivo.

È fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberatori e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'associazione, fatta eccezione per gli eventuali membri cui sia attribuito l'incarico di Direttore Amministrativo o Tecnico, avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo ed al Direttore tecnico ed amministrativo (ove nominati) di ricoprire le medesime cariche all'interno di associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ginnastica d'Italia o in una disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporaneamente – comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo.

Il Direttore Amministrativo o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 60 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea

Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 60 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni.

#### **Art. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

#### **Art. 9 – APPROVAZIONE BILANCIO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono **dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi fondi o riserve sia effettuato in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

#### **Art. 10 – INCOMPATIBILITÀ**

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale salvo l'incarico di Direttore Tecnico.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

#### **Art. 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stesso sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stesso sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri, che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

### **Art. 13 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere:

- a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe
- b) destinato comunque a finalità sportive.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuato in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

### **Art. 14 – NORME INTEGRATIVE**

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata, deve essere osservato come atto fondamentale, sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto, entra in vigore il 6 maggio 2019 e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.